

# **TI\_GERICHTE 16.2007.91 vom 26. März 2008**

TI Tribunale d'appello, 2008-03-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2007.91](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2007.91)

FR: TI\_GERICHTE 16.2007.91 du 26 mars 2008

IT: TI\_GERICHTE 16.2007.91 del 26 marzo 2008

## **Regeste**

Contratto di lavoro - trattenuta sul salario per danno cagionato dal lavoratore - presupposti della responsabilità del lavoratore - danno con veicoli - rischio professionale - disobbedienza alle istruzioni del datore di lavoro - compensazione danno con pretese salariali

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 133 I 149 consid. 3.1).

### **E. 2**

Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver ritenuto giustificate le trattenute effettuate dalla datrice di lavoro per danni da lui cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni, intravedendo nel suo agire una negligenza ai sensi dell' art. 321 e CO. Secondo questa norma il lavoratore è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza al suo datore di lavoro. Questa responsabilità è subordinata a quattro condizioni: il danno, una violazione contrattuale, una relazione di causalità e la colpa del lavoratore ( Streiff/von Kaenel , *Arbeitsvertrag*, 6<sup>a</sup> edizione, n. 4 ad art. 321 e CO). Mentre al datore di lavoro incombe l'onere della prova della violazione degli obblighi contrattuali, del danno e del nesso di causalità ( Streiff/von Kaenel , *op. cit.*, n. 13 ad art. 321 e CO ; Favre/Munoz/Tobler , *Le contrat de travail annoté*, 2001, n. 1.13 ad art. 321 e CO ), spetta al lavoratore addurre e provare le circostanze che escludono la sua colpa ( Streiff/von Kaenel , *loc. cit.* ; Rehbindler , *Berner Kommentar*, n. 17 ad art. 321 e CO). La misura della diligenza dovuta dal lavoratore si determina secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo al rischio professionale, al grado d'istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, così come alle capacità e attitudini del lavoratore che il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere (art. 321 e cpv. 2 CO; Favre/Munoz/Tobler , *op.*

cit., n. 1.1 ad art. 321 e CO ), fermo restando che il lavoratore risponde del danno che cagiona anche a seguito di una negligenza lieve ( Brühwiler , op. cit., n. 5c ad art. 321 e CO).

### **E. 3**

Nella fattispecie il primo giudice ha accertato una violazione dei doveri di diligenza del lavoratore nel fatto di aver danneggiato due veicoli e un portone non prestando la necessaria attenzione alle manovre di posteggio da lui poste in atto. Contrariamente a quanto pretende il ricorrente simile accertamento, ancorché severo nei suoi confronti e fors'anche opinabile, non è arbitrario. A prescindere dal fatto che i due incidenti siano da ricondurre a un errore di valutazione nell'eseguire le manovre di posteggio, non è contestato che il ricorrente ha chiaramente contravvenuto alle direttive della datrice di lavoro che, in entrambi i casi, gli aveva espressamente indicato dove posteggiare il veicolo della ditta (cfr. risposta di cui al verbale 3 settembre 2007 pag. 2 e 3). Quindi, già il solo fatto di aver disobbedito alle istruzioni della datrice di lavoro costituisce una negligenza che il primo giudice ha considerato all'origine dei danni lamentati, senza che tale accertamento possa essere considerato arbitrario ovvero insostenibile. Per quanto attiene al richiamo del ricorrente al rischio professionale, derivante in particolare dall'uso a titolo professionale di un veicolo, è vero che lo stesso permette di effettuare una riduzione del danno o addirittura di rinunciare alla pretesa risarcitoria, tuttavia ciò si avvera solo nel caso in cui l'incidente avviene in una normale situazione di pericolo della strada ( Brühwiler , Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 1996 , n. 9b ad art. 321 e CO), ciò che non è il caso in concreto i due incidenti essendo da ricondurre a un'errata manovra di posteggio. Ne discende che l'accertamento del primo giudice circa la negligenza dell'istante, e quindi la violazione da parte sua dell'art. 321 e CO, non è manifestamente insostenibile.

### **E. 4**

Per quel che riguarda la trattenuta sul salario del lavoratore dell'importo rivendicato per i danni da quest'ultimo cagionati, una compensazione di crediti del lavoratore, cui vanno assimilate non solo le pretese salariali ma anche tutte le forme di remunerazione delle prestazioni lavorative ( Reh binder, op. cit., n. 11 ad art. 323 b CO; Brühwiler , op. cit., n. 7 ad art. 323 b CO), con crediti del datore di lavoro è possibile. Vale tuttavia la limitazione secondo cui questi può compensare il salario con un credito verso il lavoratore soltanto nella misura in cui il salario sia pignorabile ai sensi dell'art. 93 LEF (art. 125 n. 2 CO, art. 323 b cpv. 2 CO; Reh binder, op. cit., n. 9 ad art. 323 b CO; Streiff/von Kaenel , op. cit., n. 5 ad art. 323 b CO; Brühwiler, op. cit., n. 8 ad art. 323 b CO). Siffatta limitazione non è però data quando si tratta di crediti del datore di lavoro per danni cagionati intenzionalmente dal lavoratore. Non rientrano in questa categoria i danni cagionati da negligenza, anche grave ( Streiff/von Kaenel , op. cit., n. 6 ad art. 323 b CO; Brühwiler, op. cit., n. 9 ad art. 323 b CO), ciò che non è il caso in concreto. Dal punto di vista processuale se, come in concreto, la compensazione effettuata dal datore di lavoro è contestata dal lavoratore, spetta a quest'ultimo provare che la stessa è improponibile in quanto lesiva del suo minimo esistenziale ( Reh binder , op. cit., n. 17 ad art. 323b CO). Il solo richiamo a una retribuzione “ palesemente molto bassa ” (cfr. ricorso pag. 3 punto 7), non basta a dimostrare che la compensazione proposta dalla convenuta fosse tale da compromettere il minimo vitale dell'istante sulla cui situazione personale e finanziaria nulla risulta dagli atti. Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.

## **E. 5**

La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (salvo in caso di temerarietà: art. 417 cpv. 1 lett. e CPC ) e non v'è ragione di scostarsi da tale principio nel giudicare sulle spese del sindacato odierno. Non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, la quale ha rinunciato a presentare osservazioni. Per questi motivi, pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.